



Mobilità

DETERMINAZIONE N. 1265 del 18/09/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI CAR SHARING ANNI 2026 – 2027 – CIG BA97B4C623 – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO

E.Q. MOBILITÀ

1. PREMESSE

Con determinazione n. 279 del 27/02/2026, il Comune di Lecco ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, alla società E-Vai S.r.l. il servizio di car sharing per gli anni 2026-2027, per la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, anche in via anticipata, per un importo di affidamento pari a € 34.796,52, oltre IVA di legge.

In esecuzione dell'affidamento, in data 01/03/2026 il Comune di Lecco ha proceduto alla consegna anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023, dando avvio alla relativa esecuzione.

In data 23/03/2026 è stato registrato al protocollo dell'Ente, al n. 32660/2026, il contratto relativo al servizio in oggetto, stipulato mediante sottoscrizione di apposita scheda d'ordine.

Il predetto contratto prevede la messa a disposizione, la gestione e la manutenzione, da parte di E-Vai S.r.l., di un parco veicoli composto da cinque autovetture elettriche e/o ibride, strutturato secondo una modalità mista: una vettura destinata all'uso esclusivo del Comune di Lecco (c.d. "componente Public") e quattro vetture destinate all'uso condiviso da parte della cittadinanza e di altri utenti (c.d. "componente Regional Electric").

A fronte delle suddette prestazioni, il contratto prevede a carico del Comune di Lecco il pagamento di un corrispettivo mensile pari a € 579,94, oltre IVA, per ciascun veicolo, per un canone mensile complessivo di € 2.899,70, oltre IVA.

Con riferimento alla "componente Regional Electric", E-Vai S.r.l. si è altresì obbligata a riconoscere mensilmente al Comune di Lecco un importo pari al 60% delle somme incassate, senza deduzione di commissioni, costi di gestione o altre trattenute, derivanti dall'utilizzo dei relativi veicoli da parte degli utenti terzi nel territorio del Comune di Lecco (c.d. "Revenue Share").

2. MOTIVAZIONE

Con nota PEC acquisita al protocollo dell'ente in data 1° luglio 2026, E-Vai S.r.l., con riferimento al contratto di cui alle premesse, ha rappresentato il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche e operative nelle quali viene svolto il servizio, evidenziando, in particolare, l'incremento dei costi connessi all'erogazione dello stesso, con riferimento, tra gli altri, ai costi dell'energia elettrica, ai canoni di noleggio e ai carburanti.

Con la medesima comunicazione, E-Vai S.r.l. ha proposto quindi di interrompere, a decorrere dal 1° settembre 2026, la componente denominata "Regional Electric", prospettando, quale conseguenza, la riconversione dell'intero parco di cinque vetture destinate all'uso esclusivo del Comune di Lecco e proponendo, per ciascun veicolo, l'applicazione di un canone mensile ridotto a € 530,00 oltre IVA.

Il Comune di Lecco non ha ritenuto di aderire a tale proposta, in quanto la stessa avrebbe determinato una sostanziale modifica dell'originario assetto contrattuale trasformando di fatto l'appalto relativo al

servizio di car sharing in una mera fornitura, considerato che l'originaria configurazione contrattuale, infatti, prevede – come precisato nelle premesse - un modello integrato nel quale la componente destinata all'utenza privata si affianca a quella riservata alle esigenze del Comune di Lecco, con riconoscimento a quest'ultimo della c.d. Revenue Share, la cui rilevanza economica concorre a coprire il costo della vettura destinata all'uso dell'Ente.

Il Comune ha pertanto invitato E-Vai S.r.l. a garantire la prosecuzione del servizio di car sharing e l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte sino alla naturale scadenza contrattuale.

Successivamente, E-Vai S.r.l. ha ribadito l'impossibilità per cause alla stessa non imputabili di proseguire nel servizio secondo l'originario modello integrato, dichiarando di non poter garantire la permanenza dell'assetto di servizio convenuto. L'operatore economico ha inoltre precisato che la rimodulazione della componente Regional Electric si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione del servizio sul territorio di operatività e non solo al Comune di Lecco, resosi necessario a causa del mutamento del contesto economico e operativo di riferimento.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra rappresentato:

- insistere per il mantenimento del rapporto contrattuale sino alla naturale scadenza potrebbe determinare il protrarsi di un quadro di incertezza in ordine all'esecuzione delle prestazioni contrattuali con conseguente possibile insorgenza di contenziosi e inerenti costi;
- la soluzione proposta dall'operatore economico comporterebbe una modifica sostanziale del contratto, venendo meno l'oggetto e la finalità sostanziale del servizio originariamente affidato, consistente nella messa a disposizione di un sistema di mobilità condivisa, innovativa e sostenibile, quale servizio complementare e integrativo rispetto al trasporto pubblico locale, nonché le connesse modalità organizzative e gestionali che caratterizzano il servizio di car sharing;

si è valutata l'opportunità di procedere alla risoluzione consensuale del rapporto, al fine di contemperare l'interesse dell'Ente alla certezza e continuità della propria organizzazione con l'esigenza di definire senza contenzioso gli effetti della cessazione anticipata del rapporto, disciplinando puntualmente la data di conclusione del contratto, gli obblighi residui e i rapporti economici tra le parti.

Considerato altresì che la risoluzione consensuale non comporta alcun riconoscimento da parte del Comune di Lecco della fondatezza delle deduzioni formulate da E-Vai S.r.l. in ordine all'asserito squilibrio economico del contratto, né della sussistenza di diritti a compensazioni, indennizzi o ulteriori somme in relazione alle circostanze rappresentate dall'Operatore Economico, e che restano dovuti esclusivamente gli importi relativi alle prestazioni effettivamente rese e regolarmente contabilizzate sino alla data di efficacia della risoluzione, secondo quanto previsto dal contratto.

Rilevato inoltre che le interlocuzioni intervenute tra le parti hanno condotto alla definizione dello schema di accordo di risoluzione consensuale allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare il predetto schema di accordo e di procedere alla risoluzione consensuale del contratto di cui alle premesse, con decorrenza e alle condizioni stabilite nel medesimo accordo, dando atto della conseguente riduzione degli impegni di spesa assunti con determina n. 279 del 27/02/2026.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E RELATIVI AL BILANCIO

Le "Linee guida per i contratti sotto soglia comunitaria" adottate dal Segretario Generale n. 12386 del 31/01/2024 e aggiornate con prot. n. 42155 del 14/04/2025;

Il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e, in particolare, l'art. 107;

Il D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

Il vigente Regolamento di contabilità;

Il D. Lgs. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato 4/2

il Provvedimento del Dirigente dell'Area 6 Territorio e Sviluppo registrato al protocollo dell'Ente al n. 111216 del 1/11/2025 con il quale il Dirigente dell'Area 6, Ing. Alessandro Crippa ha conferito l'incarico di E.Q. Mobilità – Area 6 al Geom. Pietro Suzani.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 01/12/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (sezione strategica 21/26 e sezione operativa 26/28) e smi;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 26/28 e smi;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il PEG finanziario 2026-2027-2028 e smi.

DETERMINA

- di approvare la premessa narrativa e la motivazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ritenere, per le motivazioni espresse in premessa, che la definizione consensuale del rapporto contrattuale costituisca, allo stato, soluzione idonea a tutelare l'interesse pubblico, consentendo di assicurare certezza in ordine alla cessazione del rapporto, disciplinarne in modo puntuale gli effetti e prevenire l'insorgenza di controversie connesse alla prosecuzione del servizio e alle circostanze sopravvenute rappresentate dall'Operatore Economico;
- di approvare lo schema di accordo di risoluzione consensuale del contratto di cui alle premesse, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di procedere alla risoluzione consensuale del contratto stipulato con E-Vai S.r.l., con decorrenza dal 1° settembre 2026 (ultimo giorno di efficacia del rapporto contrattuale 31/08/2026), alle condizioni e secondo le modalità previste nell'accordo di risoluzione consensuale allegato al presente provvedimento, demandandone la sottoscrizione al soggetto competente;
- di dare atto che la risoluzione consensuale interviene senza che il Comune di Lecco riconosca la fondatezza delle deduzioni e delle pretese formulate da E-Vai S.r.l. in ordine all'asserito squilibrio economico e operativo del rapporto e senza riconoscimento di responsabilità del Comune in relazione alle circostanze rappresentate dall'Operatore Economico;
- di dare atto che saranno corrisposti a E-Vai S.r.l. esclusivamente gli importi eventualmente dovuti per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data di efficacia della risoluzione, previa verifica della loro corretta esecuzione e della relativa regolarità amministrativo-contabile, nonché gli eventuali ulteriori importi espressamente previsti dall'accordo di risoluzione;
- di ridurre gli impegni di spesa assunti, in favore di E-Vai S.r.l., con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, C.F. e P. IVA n. 09541470960, a carico del Bilancio di Previsione 26/28, facendoli riconfluire sul capitolo di spesa, come di seguito:

Capitolo	Classificazione di bilancio	Piano finanziario	Importo	Impegno n.	Anno esigibilità
15301	09.08.1.03	U.1.03.02.07.999	- 14.150,72	1415/2026	2026
15301	09.08.1.03	U.1.03.02.07.999	-7.075,25	1415/2026	2027

- di dare atto che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di attestare che non sussistono in capo al RUP e al DEC situazioni e/o cause di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis l. 241/1990 s.m.i., dal Codice di Comportamento vigente e dall'art. 16 D. Lgs. 36/2023 s.m.i. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al presente procedimento o tali da far percepire una minaccia concreta ed effettiva alla propria imparzialità e indipendenza.

Altre informazioni

La presente determinazione, comportante diminuzione di impegno di spesa, sarà efficace solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il responsabile unico di progetto è il Geom. Pietro Suzani.

Allegati

- a) schema accordo di risoluzione consensuale

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PIETRO SUZANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005